REGIONE LIGURIA

ARPAL

NATURA 2000

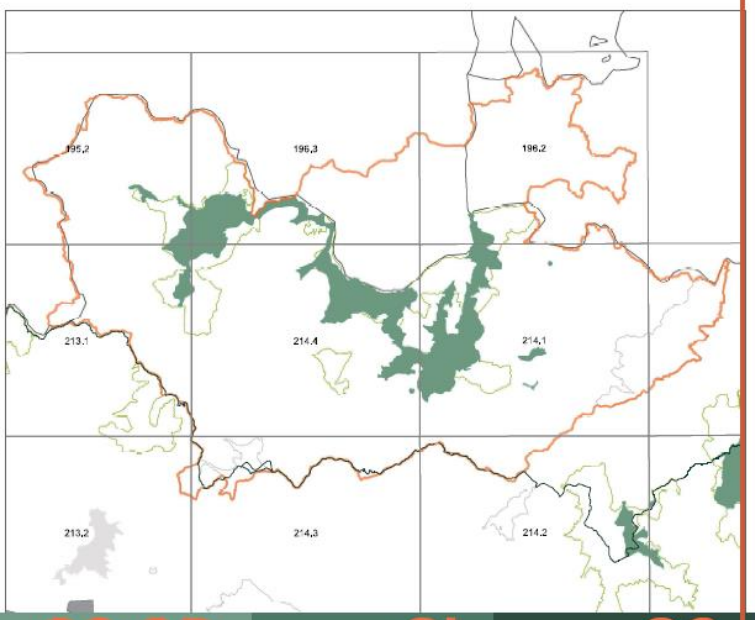
Piano di Sviluppo Rurale 2007 - 2013

"Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali"
Misura 3.2.3 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale"

PROGETTO RETE NATURA 2000

Coordinamento generale:
Regione Liguria – Dipartimento Ambiente – Settore Progetti e programmi per la tutela e valorizzazione ambientale.
ARPAL: U.T.C.R. – U.O. Attività specialistiche (Ufficio Biodiversità).

Gruppo di lavoro Regione Liguria/ARPAL:
Marianna Amendola con Francesca Barelli, Francesco Tomei, Luca Ciuffardi, Alessandra Di Turi, Sergio G. Fasano, Francesca Magillo, Elena Mingarelli, Fabrizio Oneto, Marta Puppo, Sara Sanetti.



QS-QP QI QC

PARCO ANTOLA

Presidente: Roberto Costa
Direttore: dott. Antonio Federici
Supervisione e coordinamento generale: dott. Antonio Federici
Coordinamento tecnico - operativo: arch. Francesca Barelli e arch. Marianna Amendola

Gruppo di Lavoro:
Aspetti pianificatori, urbanistici, paesaggistici, procedura VAS e partecipazione, arch. Francesca Barelli e arch. Marianna Amendola;
Aspetti agronomici, dott. Giuseppe Errera;
Aspetti forestali, dott. Umberto Bruschini;
Aspetti naturalistici, dott.ssa Alessandra Di Turi;
Aspetti faunistici, dott. Matteo Capurro (acque dolci), dott.ssa Paola Culasso (chirotteri), dott. Fabrizio Oneto (erpetofauna), dott. Pietro Milanesi (mammiferi, ungulati), dott.ssa Francesca della Rocca (indagini entomologiche), dott. Sergio G. Fasano (avifauna);
Aspetti geologici idrogeologici, dott. Guido Paliaga;
Coord. cartografico e GIS, dott.ssa Elena Mingarelli (QC), arch. Marta Puppo (QC - QI - QS/QP);
Progetto grafico, arch. Marianna Amendola.
Ufficio tecnico Ente:
dott. Marco Carraro, dott. Massimo La Iacona e dott.ssa Enrica Mescoli.

titolo
Misure regolamentari gestionali

elaborato
REG

IT1330223 "Rio di Vallenzona"; IT1330213 "Conglomerato di Vobbia"; IT1330905 "Parco dell'Antola"; IT1330925 "Rio Pentemina"; IT1331019 "L. Brugneto"



Parco Naturale Regionale dell'Antola
Piano Integrato

adottato Delib. Consiglio Ente Parco n.14 27/06/2015

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità ..... pag. 5
Art. 2 – Oggetto ..... pag. 5
Art. 3 - Efficacia e validità ..... pag. 6
Art. 4 - Strategie gestionali specifiche ..... pag. 7
4.1 *Salvaguardia* ..... pag. 7
4.2 *Gestione* ..... pag. 8
4.3 Pianificazione ..... pag. 9
Art. 5 - Ambiti gestionali omogenei ..... pag. 10

TITOLO II - REGOLAMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 6 - Generalità ..... pag. 11
Art. 7 - Azioni incentivate in tutto il Territorio protetto ..... pag. 11
Art. 8 - Risorsa idrica e ambienti fluviali e torrentizi ..... pag. 11
8.1 Obiettivi generali di tutela ..... pag. 11
8.2 Opere di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua ..... pag. 13
8.3 Accessi in alveo ..... pag. 14
8.4 Captazioni e derivazioni ..... pag. 14
Art.9 - Suolo, forme geomorfologiche e conservazione dell'equilibrio idrogeologico ..... pag. 16
Art. 10 - Opere infrastrutturali ed edilizie ..... pag. 16
Art. 11 – Viabilità ..... pag. 16
Art. 12- Manutenzione e recupero viabilità esistente ..... pag. 17
Art. 13 -Apertura di nuove strade e tracciati ..... pag. 18
Art. 14 - Infrastrutture elettriche energetiche e di telecomunicazione ..... pag. 18
Art.15 - Energie rinnovabili ..... pag. 19
15.1 Impianti ..... pag. 19
15.2 Valorizzazione delle biomasse ..... pag. 19
Art. 16 Interventi di recupero e valorizzazione patrimonio storico minore ..... pag. 20

TITOLO III - TUTELA DELLA FLORA E DELLA FAUNA

Art.17 - Tutela della flora e della fauna ..... pag. 20
17. 1 Obiettivi generali ..... pag. 20
17.2 Divieti ai fini della tutela di specie animali e vegetali ..... pag. 20
17.3 Aree floristiche e specie tutelate ..... pag. 21
17.4 Raccolta dei funghi e prodotti del sottobosco ..... pag. 21
17.5 Tutela della chirotterofauna ..... pag. 22
17.6 Introduzione di specie animali e vegetali ..... pag. 22
Art. 18 - Attività di controllo faunistico ..... pag. 23
Art. 19 - Piani faunistici di controllo del cinghiale ..... pag. 24

TITOLO IV - REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRO SILVO PASTORALI

Art. 20 – Generalità ..... pag. 24
Art. 21 - Attività agricole ..... pag. 26
21.1. Obiettivi generali ..... pag. 26
21.2 Sistemazioni idraulico-agrarie ed idraulico-forestali ..... pag. 27
21.3 Nuova realizzazione di annessi e manufatti rurali strumentali all'attività agro-silvo-pastorale p...28
Art. 22 - Pratiche pastorali..... pag. 28
22.1 Generalità ..... pag. 28
22.2 Indirizzi ..... pag. 28
Art. 23 - Attività di prevenzione di danni e predazione della fauna selvatica ..... pag. 29
Art. 24 - Attività di gestione e utilizzazione forestale ..... pag. 30
24.1 Indirizzi generali ..... pag. 30
24.2. Disposizioni in applicazione della L.R. 4/2014 (banca della terra) ..... pag. 31
24.3 Interventi di miglioramento dell'habitat ..... pag. 31
24.4 Indicazioni operative ..... pag. 33
24.5 Prevenzione incendi ..... pag. 34
24.6 Prevenzione e trattamento fitopatie e parassitosi ..... pag. 34

TITOLO V - NORME GENERALI DI UTILIZZO E FRUIZIONE

Art. 25 - Circolazione con veicoli a motore ..... pag. 34
Art. 26 - Sorvolo e atterraggio di velivoli a motore ..... pag. 35
Art. 27. Escursionismo, circolazione con mezzi non a motore e attività ricreative ..... pag. 35
27.1 Generalità ..... pag. 35
27.2 Trekking a cavallo e mountain bike ..... pag. 35
27.3 Manifestazioni musicali, ricreative, sportive e culturali all'aperto ..... pag. 35
27.4 Avvicinamento alle pareti di roccia ..... pag. 36
27.5 Accessibilità a grotte e cavità naturali ..... pag. 36

TITOLO VI - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E NORME FINALI

Art. 28 - Valutazione di incidenza ..... pag. 37
Art. 29 - Vigilanza e sanzioni ..... pag. 37
Art. 30 - Attività di ricerca e monitoraggio scientifico ..... pag. 38

GLOSSARIO

Parco	il Parco naturale regionale dell'Antola
Ente gestore (Ente Parco)	l'Ente Parco Antola
Piano	il Piano del Parco integrato con il piano di gestione dei SIC e ZPS
Territorio protetto	il territorio risultante dalla somma dei territori del Parco dell'Antola e dei SIC affidati alla gestione dell'Ente Parco (SIC IT1330223 "Rio di Vallenzona", SIC IT 1330213 "Conglomerato di Vobbia", SIC IT1330905 "Parco dell'Antola", SIC IT1330925 "Rio Pentemina", SIC IT1331019 "Lago Brugneto"
Programma pluriennale	Programma pluriennale di gestione e sviluppo socio economico (PPGS)
SIC	Siti di importanza comunitaria (direttiva Habitat 92/43/CEE)
ZSC	Zone speciali di conservazione; SIC o ZPS a conclusione del procedimento istitutivo
Direttiva Habitat	Direttiva 92/43/CEE Conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche
Direttiva Uccelli	Direttiva 79/409/CEE Conservazione degli uccelli selvatici
DPR 357/1997	Decreto di recepimento delle direttive Habitat e Uccelli
l.r. 12/1995	legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 e ss.mm "Riordino delle aree protette" e successive modifiche
l.r. 28/2009	legge regionale 10 luglio 2009 n. 28 "Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità e successive modifiche
Misure di conservazione	strumenti di tutela di habitat e specie approvati dalla Regione previa Intesa con il Ministero dell'Ambiente (Direttiva habitat, DPR 357/1997 L.R. 28/2009). Si distinguono in base alle regioni biogeografiche (per la Liguria alpine, continentali, mediterranee)
Stato di conservazione soddisfacente	definizione tecnica riguardante habitat e specie contenuta nella Direttiva Habitat (art. 1 lettere e), i) e dal DPR 357/1997
Specie target	Specie per le quali è stato individuato il Sito Rete Natura 2000, ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE
Formulario standard Natura 2000	Scheda ufficiale, di formato europeo (Decisione CE 484 del 11/07/2011), riportante tutti i dati caratterizzanti un Sito Natura 2000 quali tra l'altro una mappa del sito, la sua denominazione, la sua ubicazione, la sua estensione, nonché i dati sulla presenza e sullo stato di conservazione di specie e habitat di interesse comunitario.
sport outdoor	Fruizione delle aree naturali praticata a piedi, in bicicletta o a cavallo e attività sportive quali ad esempio tiro con l'arco, torrentismo, alpinismo, arrampicata, bouldering, orienteering, parapendio, sport della neve.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Il presente documento disciplina l'esercizio delle attività e l'esecuzione delle opere all'interno del territorio identificato dalle seguenti aree (di seguito "**territorio protetto**"):

- Area Naturale protetta del Parco Regionale dell'Antola (LR.12/95),
- SIC IT1330223 "Rio di Vallenzona", (DM 07/03/2012); (Regione Biogeografica Continentale)
- SIC IT 1330213 "Conglomerato di Vobbia" (DM 07/03/2012); (Regione Biogeografica Continentale)
- SIC IT1330905 "Parco dell'Antola" (DM 07/03/2012); (Regione Biogeografica Continentale)
- SIC IT1330925 "Rio Pentemina" (DM 07/03/2012); (Regione Biogeografica Continentale)
- SIC IT1331019 "Lago Brugneto" (DM 07/03/2012). (Regione Biogeografica Continentale)

2. Le misure regolamentari gestionali di seguito esplicitate costituiscono inoltre indirizzi di riferimento per la redazione di piani attuativi di settore (agro-silvo-pastorali) ed urbanistici.

3. Le disposizioni contenute nei successivi titoli, in coerenza con le Misure di Conservazione sono volte a garantire :
   a) il mantenimento e il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e seminaturali, delle specie di fauna e flora selvatica di interesse comunitario e dell'integrità complessiva del Sito Natura 2000, quale elemento della Rete Ecologica Regionale;
   b) la conservazione attiva dei paesaggi culturali locali prevalentemente a carattere agro-silvo-pastorale, caratterizzati dalla presenza di un mosaico di aree naturali e seminaturali alternate a formazioni forestali e dalla permanenza di beni di valore storico testimoniale, in coerenza con i principi definiti dalla Convenzione Europea sul Paesaggio (Firenze 2000) e dalla Strategia Nazionale della Biodiversità (2010);
   c) il mantenimento e lo sviluppo sostenibile delle attività economiche e sociali mediante le quali assicurare il presidio e la conservazione degli habitat naturali e dei paesaggi culturali locali.

Art.2 Oggetto

1. All'interno del "territorio protetto" sono soggetti a specifiche disposizioni di tutela:
   a) gli habitat di interesse comunitario riportati nel Formulario Standard per l'anno 2014 (DGR n.1039/2014) e suoi successivi aggiornamenti;
   b) le specie di flora e fauna di interesse comunitario elencate nel Formulario e le altre specie di interesse conservazionistico indicate nel Piano;

c) gli elementi di valore ecologico:

- - reticolo idrografico principale superficiale e sotterraneo;
- - reticolo idrografico secondario effimero o occasionale;
- - boschi e macchie;
- - formazioni arbustive in evoluzione naturale;
- - prati, pascoli naturali e praterie;
- - formazioni ecotonali.

d) Elementi seminaturali o costruiti, di valenza ecologica, quali ad esempio:

- sistemazioni idraulico-agrarie e idraulico-forestali tradizionali, in particolare i sistemi a terrazzamenti sorretti da muri a secco o ciglioni inerbiti;
- siepi e alberature isolate;
- invasi e manufatti per la raccolta delle acque (fontanili, abbeveratoi e simili);

e) Le aree e i beni di valore paesaggistico:

- - aree archeologiche;
- - nuclei e borghi rurali;
- - beni e manufatti del patrimonio storico rurale (chiese campestri, ricoveri, case in pietra, mulini, seccatoi, fienili, ecc…);
- - punti panoramici;
- - strade di interesse paesaggistico;
- - strade panoramiche;
- - rete sentieristica.

f) Le singolarità geomorfologiche.

2. Le disposizioni di tutela si applicano in ogni caso agli elementi sopraindicati, anche se non rappresentati negli elaborati cartografici del Piano

Art. 3 - Efficacia e validità

1. L'efficacia e la validità del presente documento sono precisate nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano, in particolare agli art. 4 e 14.

Art. 4 - Strategie gestionali specifiche

Le disposizioni di cui alle presenti Misure regolamentari fanno riferimento alle seguenti strategie specifiche, che hanno carattere prescrittivo in relazione allo specifico tema obiettivo individuato e costituiscono il riferimento principale nei processi di valutazione di compatibilità di Piani e progetti all'interno del Territorio protetto.

4.1 Salvaguardia

4.1.1 E' riferita a porzioni di territorio che comprendono prevalentemente:

- Ambienti rupestri di importanza faunistica e/o floristica e/o geomorfologica
  - 8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
  - 8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del *Sedo-Scleranthion* o del *Sedo albi-Veronicion dillenii*
  - 332 rocce nude falesie e rupi
  - 333 aree con vegetazione rada
- Ambienti umidi, ecosistemi fluviali/torrentizi e relative fasce ripariali
  - 7230 Torbiere basse alcaline
  - 91E0* Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae*)
  - 5114 alvei con vegetazione abbondante
  - 7220 sorgenti pietrificanti con formazione di Travertino
- Ambienti arbustivi e prativi caratterizzati da habitat floristici e specie erbacee di elevato pregio naturalistico e elevata funzionalità ecologica (siti di riproduzione, alimentazione e rifugio)
  - 4030 Lande secche europee
  - 6520 Praterie montane da fieno
- Ambienti forestali riferibili ad habitat prioritari
  - 9110 Faggeti del *Luzulo-Fagetum*
  - 91AA* Boschi ornamentali di quercia bianca
- Ambienti forestali ad elevata funzionalità ecologica
  - 3116 Boschi di specie igrofile
  - Boschi di latifoglie Mesofile

- Orno Ostrieti

4.1.2 In tale ambito gli interventi e le attività antropiche devono tendere al raggiungimento del seguente Tema Obiettivo:

Salvaguardia delle aree ad elevata naturalità e degli ecosistemi vulnerabili con particolare riferimento agli ambienti fluviali e torrentizi e a quelli rupestri, mediante azioni volte alla conservazione attiva ed al mantenimento del valore ambientale riconosciuto (habitat, habitat di specie, specie) e al miglioramento del livello di biodiversità, anche attraverso il corretto svolgimento delle pratiche agro-silvo-pastorali mediante opportune regolamentazioni.

In tale ambito sono consentite le pratiche agricole tradizionali, nonché azioni specifiche finalizzate all'aumento dell'estensione degli habitat, al miglioramento dello stato di conservazione degli habitat e delle specie presenti ed all'aumento del livello sia della conoscenza scientifica, attraverso studi e monitoraggi specifici, e sia della consapevolezza del valore della biodiversità da parte delle comunità locali e dei fruitori del territorio, attraverso azioni di formazione e di divulgazione.

4.2 Gestione

4.2.1 E' riferita a porzioni di territorio che comprendono prevalentemente:

- Reticolo fluviali/torrentizi e relative fasce ripariali
  - 5111 Alvei dei fiumi con vegetazione scarsa
  - 3116 Boschi di specie igrofile
- Ambienti arbustivi e prativi
  - 6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco – Brometalia*)
  - 6230 Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane
  - 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis*)
  - 231 Prati stabili
  - 321 Aree a pascolo naturale e praterie d'alta quota
- Aree in evoluzione
  - 324 Vegetazione boschiva arbustiva in evoluzione
  - 322 Brughiere e cespuglieti
- Ambienti forestali riferibili ad habitat prioritari

- 9260 Boschi di *Castanea sativa*
- 9110 Faggeti del *Luzulo-Fagetum*

- Ambienti forestali non riferibili ad habitat prioritari o misti mosaico
  - 3112 Bosco termofilo (anche in mosaico con 6210)
  - 3113 Bosco misto mesofilo (con 9260)
  - 41.4; 41.39 Boschi di latifoglie Mesofile
  - 4117 Faggete (anche corrispondenti a 9110)

4.2.2 In tale ambito gli interventi e le attività antropiche devono tendere al raggiungimento del seguente Tema Obiettivo:

Gestione degli ecomosaici agricoli e forestali di elevato valore ecologico e paesaggistico legati a forme di utilizzo agro – silvo – pastorale sostenibili ed azioni volte al recupero degli elementi strutturali della matrice agroforestale e all'incentivazione di pratiche ultifunzionali.

Sono consentite azioni volte al mantenimento del valore ambientale (habitat, habitat di specie, specie), alla tutela della ricchezza paesaggistica dei beni storico-architettonici minori, al controllo della dinamica evolutiva della vegetazione (in particolare quella arbustiva) per il mantenimento degli ambienti prativi in condizioni stazionali idonee e le pratiche agro-silvo pastorali anche attraverso la realizzazione di azioni pilota. Particolare importanza riveste anche per questi ambiti il miglioramento della conoscenza scientifica, con particolare riferimento agli aspetti qualitativi e quantitativo-produttivi delle praterie e a quelli multifunzionali del bosco, ai fini di azioni di sostegno agli operatori locali, anche attraverso la ricerca di buone pratiche da attuare.

4.3 Pianificazione

4.3.1 E' riferita a porzioni di territorio che comprendono prevalentemente:

- aree agricole produttive
  - 243 colture agrarie prevalenti con spazi naturali
- Ambienti forestali non riferibili ad habitat prioritari o misti mosaico
  - 3112 bosco termofilo (anche in mosaico con 6210)
  - castagneti da frutto in coltura
  - boschi misti mesofili (con 9260)
- altri ambienti forestali (ad uso o vocazione produttiva/protettiva)

- 312 boschi di conifere
- 313 boschi misti di latifoglie e conifere
- 3115 boschi a prevalenza di faggio
- 4117 faggete
- 4174 cerreta (neutrofila)
- 4139 boschi di latifoglie mesofile

4.3.2 In tale ambito gli interventi e le attività antropiche devono tendere al raggiungimento del seguente Tema Obiettivo:

Pianificazione delle aree di valenza paesaggistica a prevalente matrice agroforestale e storico culturale mediante azioni fortemente lungimiranti, volte al recupero dei terreni produttivi ed alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi e allo sviluppo di economie locali, legate in particolare alla valorizzazione delle produzioni locali e delle attività turistico – ricreative.

Art. 5 - Ambiti gestionali omogenei

1. Con il termine di Ambiti gestionali omogenei si intendono quelle porzioni puntuali di territorio (particelle catastali) che, sulla base dei dati acquisiti, risultano omogenee da un punto di vista gestionale in quanto caratterizzate da vocazioni e da criticità che richiedono tipologie di intervento comuni.

2. Tali ambiti sono pertanto associati ad una delle strategie di intervento fra quelle della Convenzione europea del Paesaggio (Salvaguardia, Gestione, Pianificazione), nonché ad ulteriori due intermedie laddove il Piano intende esplicitare le fasi, anche temporali, necessarie per raggiungere classi di qualità più alte.

3. Sono ambiti gestionali omogenei individuati nel Territorio protetto, in relazione alla stretta consequenzialità tra strategia e obiettivi specifici:

1. Salvaguardia
2. Salvaguardia/gestione
3. Gestione
4. Gestione/pianificazione
5. Pianificazione

4. Per gli ambiti di salvaguardia e salvaguardia/gestione la strategia di riferimento è salvaguardia.
5. Per gli ambiti di gestione la strategia di riferimento è gestione.
6. Per gli ambiti di gestione/pianificazione e pianificazione la strategia di riferimento è pianificazione.
7. Gli ambiti gestionali omogenei, rappresentati nell'elaborato cartografico QS02 " Carta degli ambiti gestionali omogenei" hanno valore prescrittivo, descrittivo e di indirizzo per l'applicazione degli obiettivi di

qualità paesaggistica e costituiscono il riferimento territoriale della disciplina contenuta nel presente documento.

TITOLO III - REGOLAMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 6 - Generalità

Nel rispetto di quanto previsto dalle Misure di conservazione (art. 1, comma 2, delle MDC generali) in tutto il Territorio protetto gli interventi i progetti ed i piani non devono comportare la frammentazione e il peggioramento dello stato di conservazione di habitat e specie Natura 2000, in particolare di quelli prioritari e degli habitat e delle specie target individuate dal Piano e dagli aggiornamenti derivanti dal Piano di monitoraggio e ratificati nei relativi Formulari standard.

Art. 7 - Azioni incentivate in tutto il Territorio protetto

1 L'Ente gestore promuove azioni indispensabili per il miglioramento dello stato di conservazione degli habitat e delle specie, anche attraverso opportune forme di raccordo con gli interventi ammissibili riferiti alla programmazione finanziaria in ambito agricolo, tra i quali a titolo esemplificativo:

a) Introduzione e mantenimento di metodi dell'agricoltura integrata e agricoltura biologica Reg. CE 834/07 e Reg. CE 889/08 e smi)
b) Interventi su prati stabili, pascoli e prati-pascoli;
c) Recupero a coltura di terreni ex-agricoli abbandonati;
d) Tutela del paesaggio agrario;
e) Interventi di recupero e mantenimento delle sistemazioni idraulico-agrarie e idraulico-forestali tradizionali;
f) Interventi di salvaguardia e ripristino della biodiversità e di migliore gestione del suolo (costruzione di siepi, ecc., ripristino dei muri a secco tradizionali, ripristino della rete di drenaggio superficiale dell'acqua);
g) Interventi per la salvaguardia del valore ecologico degli ecotoni;
h) Interventi atti a migliorare la gestione dei soprassuoli;
i) Interventi di protezione dalla fauna selvatica

Art.8 - Risorsa idrica e ambienti fluviali e torrentizi

8.1 Obiettivi generali di tutela

8.1.1 Ai fini della prevenzione e mitigazione dei rischi idraulici ed idrogeologici, nel "territorio protetto" gli indirizzi da perseguire sono volti ad assicurare:

a) il rispetto della naturale evoluzione idro-geo-morfologica dei versanti qualora questa non interagisca con la pubblica incolumità e/o con il regolare svolgimento delle attività produttive presenti sul territorio;

b) il controllo e la limitazione degli interventi che comportano alterazione della morfologia dei luoghi e modifica del reticolo idrografico, in particolare nelle aree a maggior pericolosità geomorfologica ed idraulica individuate nell'ambito dei piani di Bacino e riprese negli elaborati del quadro conoscitivo

(Carta dei Disseti QC04) seguendo in generale questi criteri:

I. il mantenimento o il ripristino della funzionalità dei sistemi di drenaggio naturali ed artificiali del reticolo idrografico minore, anche mediante misure di controllo e conteni mento degli usi e delle trasformazioni del suolo suscettibili di compromettere tale funzionalità;

II. il mantenimento in efficienza delle opere e dei manufatti che garantiscono la sicurezza idraulica e la stabilità dei versanti, le opere di sistemazione strettamente necessari per la difesa degli abitati e delle infrastrutture pubbliche ove previsti dagli strumenti di pianificazione di bacino;

III. il coordinamento degli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica e di controllo e riduzione dei fenomeni erosivi per una considerazione integrata dei diversi fattori, in particolare la copertura boschiva ed arbustiva e la continuità della copertura delle cotiche erbose, la stabilità dei versanti e il trasporto di materiale solido.

8.1.2 Al fine di tutelare le risorse idriche, anche in considerazione del loro insostituibile ruolo ecologico, gli indirizzi da perseguire nel "territorio protetto" sono volti ad assicurare, in particolare:

a) la riduzione e la prevenzione dei rischi di inquinamento, anche mediante misure di controllo e contenimento degli usi e delle trasformazioni del suolo suscettibili di determinare od aggravare tali rischi, da inserire negli strumenti urbanistici locali;

b) la razionalizzazione coordinata dell'utilizzo delle acque per i consumi umani, per fi ni irrigui, per fi ni ricreativi e per fini antincendio.

8.1.3 Ai fini della tutela delle acque e degli habitat connessi non è consentito, salvo specifici interventi pubblici per

opere di difesa e di messa in sicurezza o ripristino di viabilità esistente o interventi diretti dell'Ente Parco in coerenza con gli obiettivi di cui al comma1:

a) addurre alla superficie del suolo le acque della falda freatica intercettate in occasione di scavi, sbancamenti o perforazioni o comunque effettuare interventi che comportino concentrazioni delle acque di deflusso superficiale senza regimentarne il deflusso, in maniera da evitare fenomeni di erosione, scalzamento o dissesto idrogeologico;

b) realizzare opere di copertura, intubazione, canalizzazione ed interramento degli alvei e dei corsi d'acqua, interventi di canalizzazione, derivazione di acque, ostruzione mediante dighe, o altri tipi di sbarramenti ed interventi che possano ostacolare la spontanea divagazione delle acque o interventi che possano determinare od aggravare l'impermeabilizzazione dell'alveo e delle sponde, modificare il regime idrologico dei fiumi e dei torrenti, modificare l'assetto del letto dei corsi d'acqua, se non strettamente finalizzati a comprovate esigenze di messa in sicurezza idraulica o di

approvvigionamento idrico e comunque secondo i criteri di cui all'art.11.3;

c) realizzare l'attraversamento degli alvei e degli impluvi naturali con strade ed altre infrastrutture, se non quando dichiarate di pubblica utilità e comunque effettuando l'intervento secondo i criteri di cui al successivo art. 11.2;

d) modificare i parametri fisico-chimici delle acque.

8.2 Opere di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua

8.2.1 Il PIDP concorre alla tutela della qualità delle acque dolci ai sensi direttiva 2000/60/CE come recepita nel Dlgs n.152/2006 "Norme in materia ambientale", contribuendo al controllo delle caratteristiche biologiche del corpo idrico (fauna ittica, macro-invertebrati, flora), e delle trasformazioni del regime idrologico, della continuità fluviale, della morfologia, della struttura del substrato e dell'alveo e della struttura della zona ripariale.

8.2.2 A tal fine tutti gli interventi volti al mantenimento dell'efficienza idraulica ed alla difesa spondale debbono essere effettuati, in conformità ai criteri contenuti nell'allegato alla DGR 1716/2012 "Linee guida per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua nelle zone di protezione speciale e nei siti d'importanza comunitaria terrestri liguri", dimostrando di:

- preservare e migliorare la continuità ecologica, la morfologia, la struttura del substrato e dell'alveo e la struttura della zona ripariale del corso d'acqua;
- favorire il mantenimento degli habitat di interesse comunitario (allegato I direttiva 43/92/CE) ed habitat di specie (allegato II direttiva 43/92/CE e allegato I direttiva 2009/147/CE),
- tutelare dal disturbo le specie di interesse conservazionistico (allegati II e IV direttiva 43/92/CE e allegato I direttiva 2009/147/CE e le specie endemiche) e quelle protette dalla normativa regionale in materia di biodiversità (l.r. 28/09).

8.2.3 Al fine di preservare la continuità ecologica e la tutela degli habitat e delle specie presenti, ogni intervento in alveo o comunque da attuarsi lungo il corso d'acqua, ove consentito, anche ai fini della sicurezza idraulica, è stabilita una fascia di rispetto così come individuata nel R.R. 3/2011 e nelle normative dei piani di bacino e sintetizzato nella tabella seguente:

Tipo di corso d'acqua	I LIVELLO	II LIVELLO	III LIVELLO	MINUTO
Corsi d'acqua	**PRINCIPAL**	**SECONDARI**	**MINORI**	
Area bacino idrografico A *[km2]*	A > 1,0	1,0 > A > 0,25	0,25 > A > 0,1	A < 0,1
Fascia di Rispetto	40 m	20 m	10 m	(*) 3 m

(*) Per il reticolo minuto il R.R 3/2011 non prevede la definizione di una fascia di rispetto che invece, in tutto il territorio protetto si ritiene di istituire in relazione all'importanza ecologica anche dei rivi più piccoli o nel loro

tratto iniziale

8.2.4 Nell'ambito delle fasce di rispetto così identificate qualsiasi tipo di intervento dovrà seguire i seguenti criteri:

- l'applicazione di tecniche di ingegneria naturalistica fluviale;
- realizzazione di idonei accorgimenti per il mantenimento della continuità del corso d'acqua (anche tramite idonee scale di rimonta, per il passaggio e la diffusione dellidrofauna) durante e dopo l'intervento;
- la rinaturalizzazione dei tratti in cui sono stati realizzati interventi in alveo in passato;
- il mantenimento o il ripristino (al termine dell'intervento) della naturalità del greto soprattutto nelle aree di frega;

8.2.5 Costituisce riferimento circa le tecniche di ingegneria naturalistica e di gestione degli alvei da adottare, il

"Manuale Opere e tecniche di ingegneria naturalistica e recupero ambientale", realizzato dall'Assessorato Edilizia, Energia e Difesa del Suolo della Regione Liguria.

8.2.6 Gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto del periodo riproduttivo delle specie ittiche (aprile-luglio). Il taglio della vegetazione sommersa, quando necessario, è da effettuarsi a periodicità annuale alternata (es. a sponde alterne, a settori alterni lungo la medesima sponda, ecc.).

8.3 Accessi in alveo

Con riferimento al Regolamento regionale 14 luglio 2011 N. 3, recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua e agli indirizzi della D.G.R 1716/12 (ove applicabile), sono consentiti con le limitazioni di seguito specificate:

- l'accesso in alveo con passaggio a raso senza opere, previo N.O. dell'Ente preposto rilasciato ai fini delle sole attività di gestione agro forestale e manutenzione del territorio;
- la realizzazione di piste di esbosco senza opere strutturali o permanenti, con esclusione degli alvei.

8.4 Captazioni e derivazioni

8.4.1 In tutto il "territorio protetto" sono soggetti a limitazioni o regolamentazione, in funzione degli ambiti gestionali individuati, gli interventi che modificano l'attuale regime e composizione delle acque fluenti o stagnanti, nonché delle acque sotterranee in ogni loro manifestazione.

8.4.2 In particolare all'interno degli ambiti di salvaguardia, fatte salve le concessioni (e le opere) esistenti rinnovabili previa valutazione di incidenza, è vietato:

a) indurre modificazioni nella modellazione del suolo o nella vegetazione riparia, se non per ottenere un miglior deflusso idrico e una maggiore naturalizzazione delle fasce fluviali;
b) modificare il naturale scorrimento delle acque, superficiali e sotterranee, con sbarramenti, dighe o movimenti di terra, fatti salvi gli interventi per la sicurezza idrogeologica e di difesa dagli incendi o finalizzati ad esigenze di pubblica incolumità;
c) eseguire opere di drenaggio, con le eccezioni di cui al punto d), nelle aree riferibili ad habitat di zone umide;
d) eseguire opere di copertura, intubazione, interramento degli alvei e dei corsi d'acqua, nonché interventi di canalizzazione e derivazione di acque, con le eccezioni di cui al punto b);

8.4.3 La derivazione di acque per usi irrigui o di supporto all'attività zootecnica (punti di abbeverata), in conformità alle norme di settore vigenti, è assentita dagli Enti competenti previa prevalutazione di incidenza per la verifica della presenza e dello stato di conservazione degli habitat 91E0*.

8.4.4 In ogni caso qualora gli interventi comportassero la presenza di sbarramenti trasversali insormontabili per la fauna acquatica si prescrive l'obbligo di realizzazione di adeguati passaggi atti a permettere il transito longitudinale degli animali in entrambe le direzioni. Le opere dovranno limitare al minimo l'esportazione della vegetazione, e in particolare delle fasce boscate riparie e alluvionali.

8.4.5 In particolare nel Sic Rio Vallenzona, ai fini della conservazione dell'habitat prioritario 7220* "Sorgenti pietrificanti con formazione di travertino (*Cratoneurion*)" sono vietate captazioni o alterazioni del regime naturale del corso d'acqua, nei tratti a monte dell'area di accertata presenza dell'habitat.

8.4.6 In tutto il territorio protetto sono consentiti i seguenti interventi autorizzati in base alla normative vigenti:

a) gli interventi di deviazione o captazione acque sorgive e captazione di acque di superficie e sotterranee nei casi di comprovata esigenza di approvvigionamento non altrimenti localizzabile, previa valutazione di incidenza o rilascio di *nulla osta* entro i termini previsti dall'art. 21 della LR 12/1995, con riferimento alle prescrizioni inerenti il DMV (vedere allegato I);
b) gli interventi di drenaggio di limitata entità e circoscritti alla conduzione dei fondi, purché atti a conservare piccoli ristagni d'acqua anche temporanei; gli interventi di derivazione e prelievo idrico, possono essere autorizzati dagli enti competenti se supportati da analitica documentazione volta a dimostrare che l'insieme delle derivazioni esistenti ed in progetto non pregiudichino il minimo deflusso vitale e costante dei corpi idrici, anche considerando eventuali effetti cumulativi nell'ambito dello stesso sottobacino.
c) l'intubamento di corsi d'acqua, con le limitazioni previste dalla DGR 1122/09 per tratti parziali limitatamente alla realizzazione di piccoli impianti per la produzione di energia rinnovabile (mini-idroelettrico), che non pregiudichino il deflusso minimo vitale dei corpi idrici e comunque previo esito positivo della procedura di Valutazione di incidenza.

Art. 9 - Suolo, forme geomorfologiche e conservazione dell'equilibrio idrogeologico

1. Nel territorio protetto sono presenti formazioni geologiche, fenomeni geomorfologici, forme erosive, giacimenti paleontologici e mineralogici di rilevante interesse scientifico e paesaggisti co, nonché di valore didattico e divulgativo.
2. L'Ente gestore tutela tale patrimonio con particolare riferimento ai Siti di Interesse Geologico l.s. (**geositi**) individuati nell'ambito degli studi del Piano (QC) attraverso azioni di valorizzazione da inserire nel Programma Pluriennale di Gestione e sviluppo socioeconomico, che contengono le informazioni sullo stato di conservazione, le modalità di fruizione, gli indirizzi per la ricerca scientifica, la programmazione delle attività di interpretazione e di divulgazione, le proposte per le attività di educazione ambientale diretta alle scuole, la predisposizione di itinerari tematici, ed ogni altra indicazione utile alla salvaguardia ed alla corretta fruizione dei siti
3. Ai fini della tutela dei geositi individuati al comma 2, l'Ente gestore individua e stabilisce attraverso opportuni studi paesaggistici, nell'ambito dei progetti di cui al comma 2, gli elementi lineari o puntuali con valenza panoramica e ne definisce le caratteristiche attuali, anche in funzione della loro valorizzazione
4. In corrispondenza dei punti panoramici che offrono visuali verso queste aree di alto interesse geologico e geomorfologico la realizzazione di strutture o movimenti del terreno deve essere accompagnata da uno studio delle visuali che dimostri di non alterare la visibilità delle aree che corrispondono a "quadri panoramici o visuali di interesse geologico/geomorfologico

5. Nell'intero territorio protetto è vietata l'apertura di cave e miniere ai sensi delle MDC generali.

Art. 10 - Opere infrastrutturali ed edilizie

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dai successivi articoli e da quanto previsto dalle NTA, all'interno del "territorio protetto" la realizzazione delle opere edilizie e infrastrutturali è regolamentata dalla disciplina degli strumenti urbanistici ed è assentita previa valutazione di incidenza, secondo quanto stabilito dalla L.R. 28/09 nonché delle ulteriori norme di settore.

2. Per la definizione degli interventi edilizi si fa riferimento a quanto previsto dalla LR 16/2008 e s.m.i.

Art. 11 - Viabilità

1. All'interno del "territorio protetto" gli interventi di nuova infrastrutturazione possono avvenire secondo gli indirizzi di cui ai punti successivi.
2. Negli ambiti di salvaguardia e salvaguardia/gestione, l'infrastrutturazione deve avvenire prioritariamente attraverso l'ottimizzazione e adeguamento delle reti esistenti con limitati tratti di nuova

realizzazione di collegamento o completamento dei tracciati. In tali casi le indicazioni di cui al successivo punto 3 hanno carattere prescrittivo.

3. Per tutti i tipi di interventi, negli ambiti gestionali di salvaguardia/gestione e gestione si richiede, in fase di progettazione, una valutazione dei tracciati che verifichi la funzionalità dell'opera, limiti il consumo di suolo e la frammentazione ambientale, individui soluzioni di mitigazione degli impatti.

In particolare, in tali ambiti, i progetti infrastrutturali devono prevedere:

a) la riqualificazione degli habitat naturali a margine delle infrastrutture lineari e puntuali;
b) l'integrazione della rete infrastrutturale con la rete ecologica e con i caratteri paesaggistici del territorio attraversato, attraverso criteri finalizzati alla fruizione per un utenza ampliata;
c) il recupero ed il miglioramento della viabilità esistente attraverso progetti che tengano conto delle esigenze degli habitat che attraversano e delle specie presenti;
d) l'implementazione dell'adozione di tecniche di naturalizzazione e ingegneria naturalistica nell'inserimento ambientale delle infrastrutture.

Art. 12 - Manutenzione e recupero viabilità esistente

1. In tutto il "territorio protetto", gli interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione viaria dovranno garantire prioritariamente:

a) la sostituzione o il ripristino con materiali coerenti con il territorio circostante delle opere accessorie (interventi di rinaturalizzazione quali muri controterra in pietra, ciglionamenti inerbiti e opere di ingegneria naturalistica)
b) il recupero della continuità fisica e funzionale delle connessioni di acqua e di suolo necessarie per la continuità eco-biologica, prevedendo la messa in opera di soluzioni progettuali atte a consentire il naturale deflusso delle acque superficiali ed in particolare riducendo il tragitto delle acque in cunetta tramite pozzetti di raccolta e frequenti attraversamenti; le acque dei pozzetti e di tutti gli attraversamenti devono essere raccolte con opere idonee e accompagnate in solchi di corrivazione naturali o comunque controllati;
c) la realizzazione, ove possibile, di passaggi protetti per la piccola fauna e la protezione degli attraversamenti dei mammiferi, sulla base degli specifici caratteri faunistici ed ecologico-naturalistici degli ambienti attraversati.
d) l'adeguamento, nelle aree a potenziale produttività forestale, ai parametri tecnici dimensionali della viabilità forestale, atto a consentire le attività selvicolturali e l'utilizzazione plurima da parte di attività agro-silvo-pastorali;
e) il corretto inserimento paesaggistico, nei casi in cui gli interventi previsti comportino la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché la parziale rettifica dei tracciati; in particolare, eventuali nuovi tratti di adeguamento o completamento dovranno essere disposti prevalentemente lungo le curve di livello e in ogni caso dovranno essere adattati alle caratteristiche geologiche e geomorfologiche dei luoghi, in modo da limitare le opere ed i movimenti di terra. L'altezza degli sbancamenti e la porzione di sede stradale ottenuta su riporti di terreno dovranno essere

contenute; sbancamenti a monte e riporti a valle di altezza superiore a 2m devono essere limitati a casi eccezionali di comprovata necessità o che contribuiscano a migliorare in maniera decisiva la tipologia stradale e dovranno richiedere la progettazione di opportune opere di minimizzazione degli impatti.

2. Sono vietati la sistemazione ed il consolidamento delle strade e delle piste non asfaltate mediante impiego di materiali derivanti da precedenti utilizzazioni (fresato da asfaltatura, ghiaia da massicciata ferroviaria, inerti da demolizioni, ecc.)

Art. 13 - Apertura di nuove strade e tracciati

1. Per la realizzazione della nuova viabilità di livello provinciale e intercomunale, fermo restando quanto stabilito dall'art.11.2 oltre alle indicazioni previste al precedente articolo 12 per la manutenzione e recupero di tracciati esistenti, è necessario:

a) prevedere azioni di riconfigurazione morfologica nelle aree di margine dell'infrastruttura, finalizzate a favorire un raccordo graduale con il terreno circostante;
b) prevedere opportune fasce longitudinali a sezione variabile, per:
   - la rinaturalizzazione attraverso la creazione di "eco barriere", sistemi di filtri vegetali che abbiano il molteplice ruolo di riferimento visivo-percettivo, di sicurezza, eventuale barriera acustica;
   - azioni di compensazione degli effetti provocati dalla presenza del corridoio infrastrutturale (ricostituzione di brani boscati frammentati, creazione di piccole casse di espansione alla intersezioni con i corsi d'acqua, ridisegno degli elementi di confine della maglia poderale agricola, siepi e filari arborati).
   - valutare soluzioni tecniche innovative quali l'impiego di fondi stabilizzati e drenanti, anche a titolo di intervento pilota e dimostrativo.

Art. 14 - Infrastrutture elettriche energetiche e di telecomunicazione

1. La realizzazione di nuove linee elettriche ad alta tensione non è consentita all'interno del territorio protetto.
2. Negli ambiti di salvaguardia non è consentita la realizzazione di linee elettriche sospese e di impianti energetici, E' consentita la realizzazione di impianti di telecomunicazioni, privilegiando le soluzioni di minimo impatto, e di impianti solari termici o fotovoltaici, come specificato all'art.xxxx.
3. Nel resto del territorio protetto per gli interventi di nuova realizzazione di linee elettriche (media e bassa tensione) sono da privilegiare soluzioni tecniche che prevedano l'interramento o l'adiacenza ad infrastrutture esistenti nonché la sostituzione (previo smantellamento) delle strutture inutilizzate.
4. Gli interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione delle linee esistenti ad alta e media tensione devono prevedere la messa in sicurezza dal rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli e sono soggetti ad autorizzazione degli Enti competenti.

Art.15 - Energie rinnovabili

15.1 Impianti

15.1.1 L'Ente gestore persegue l'obiettivo di agevolare l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e assicurare al contempo una efficace tutela e salvaguardia dei valori paesaggistici e naturalistici presenti in tutto il territorio protetto, privilegiando le soluzioni tecnologicamente più avanzate che forniscano elevati rendimenti a fronte di un ridotto impatto ambientale.

15.1.2. In tutto il Territorio protetto è in particolare ammessa la realizzazione di piccoli impianti funzionali alla produzione di energia a servizio di edifici e strutture produttive, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia, con le seguenti caratteristiche:

- Solari termici e fotovoltaici: aderenti o integrati nei tetti con la stessa inclinazione e orientamento della falda, posati a terra nelle pertinenze dell'abitazione o in elementi strutturali dell'edificio come ad esempio pensiline, parapetti, frangisole;
- Microeolici: con potenza massima totale entro i 20Kwatt finalizzati alla produzione per autoconsumo. Nel territorio del Parco dovranno inoltre avere un'altezza complessiva non superiore ai 6 metri.
- Mini-idroelettrici, con capacità di generazione massima fino a 100 Kw a condizione che non debbano essere eseguiti nuovi sbarramenti.

15.1.3 Previo coordinamento con l'Ente gestore, in sede di valutazione di incidenza saranno definiti i più opportuni parametri fisici, dimensionali e spaziali e saranno comunque privilegiate le soluzioni tecnologicamente più avanzate e in grado di massimizzare i rendimenti, a fronte di un ridotto impatto ambientale.

15.2 - Valorizzazione delle biomasse

15.2.1 L'Ente gestore favorisce la valorizzazione energetica delle biomasse presenti nel proprio territorio intese quali risorse agricole zootecniche o forestali e prodotti di filiera dell'uso produttivo del legno, delle attività agricole o di manutenzione del territorio.

15.2.2. A tale scopo partecipa all'elaborazione dello specifico Piano di settore previsto dal PEARL[1] di concerto con i competenti uffici regionali, al fine di concorrere alla redazione dei criteri e delle metodologie operative indicate nel Piano energetico regionale garantendone la compatibilità con gli obiettivi di tutela delle risorse del "territorio protetto" con particolare riferimento a:

- aree di reperimento delle biomasse
- limiti alle quantità di biomassa utilizzabile (approvvigionamento);
- regole sul transito dei mezzi e la realizzazione delle opere accessorie;
- realizzazione di reti di distribuzione dell'energia;
- prescrizioni finalizzate al ripristino paesaggistico.

15.2.3. A livello locale l'Ente gestore promuove con le amministrazioni locali e le associazioni di categoria percorsi partecipativi, supportati da idonee azioni formative, finalizzati allo sviluppo di consorzi e/o altre forme associative (contratti di rete) per la realizzazione degli impianti, in aree compatibili con le caratteristiche del territorio protetto, e l'attivazione di processi di filiera corta locale. A tale scopo l'Ente gestore promuove la ricerca e condivisione delle migliori esperienze a livello nazionale e locale e la stesura di documenti di intesa e progetti pilota.

Art. 16 - Interventi di recupero e valorizzazione patrimonio storico minore

1 Gli interventi sui manufatti e resti di manufatti rurali (edifici collabenti, ruderi) deve limitarsi quanto più possibile alla ripulitura finalizzata al recupero del bene in termini di visibilità e riconoscibilità, fatto salvo il loro recupero quali edifici strumentali alle attività agro-silvo-pastorali.

2 L'Ente gestore di concerto con gli Enti locali promuove studi organici per il censimento e la valutazione dello stato dei suddetti manufatti, al fine di individuare quelli maggiormente idonei ad eventuali funzioni legate al sistema di fruizione del "territorio protetto" (punto informativo, rifugio, punti di osservazione e avvistamento e per scopi agrituristici (stoccaggio, conservazione, trasformazione e confezionamento e vendita, fattoria didattica.)

TITOLO III - TUTELA DELLA FLORA E DELLA FAUNA

Art. 17 - Tutela della flora e della fauna

17. 1 Obiettivi generali

17.1.1 L'Ente gestore promuove la conservazione della biodiversità mediante la tutela e valorizzazione dei caratteri naturalistici identitari del Parco esplicitati nella presente disciplina volta a:

a) mantenere, recuperare, ripristinare gli habitat e tutelare specie, in particolare quelli vulnerabili o minacciati o in via di estinzione, secondo le categorie IUCN, con particolare riferimento alle specie e agli habitat inseriti nella LR 28/09 nonché alle specie e agli habitat inseriti negli allegati 1, 2 e 4 della Dir 93/43/CEE, e Allegato 1 Dir. 409/79/CEE;

b) eliminare o ridurre le fonti di disturbo diretto e di inquinamento idrico, atmosferico, acustico, con il controllo e la regolazione delle pressioni antropiche, in particolare negli ambiti di salvaguardia e nelle aree di collegamento ecologico e funzionale;

c) favorire, tramite apposite convenzioni, i proprietari/conduttori che destinano parte dei propri terreni a progetti di gestione naturalistica.

17. 2 Divieti ai fini della tutela di specie animali e vegetali

17.2.1 La conservazione delle specie è un obiettivo prioritario in tutti gli ambiti gestionali. A tal fine oltre alle specifiche misure di protezione da adottare in relazione alle diverse tipologie di intervento e attività (Titolo III,IV) in tutto "il territorio protetto", con riferimento alle specie tutelate di cui agli allegati (A,B,C,D) della LR 28/09 nonché alle specie inserite negli allegati 2 e 4 della Dir 93/43/CEE, e Allegato 1 Dir. 409/79/CEE è vietato:

a) catturare individui appartenenti a tali specie animali;
b) disturbare individui appartenenti a tali specie animali, soprattutto nel periodo della riproduzione, dell'ibernazione ,del letargo o della migrazione;
c) uccidere, ferire o detenere intenzionalmente individui appartenenti a tali specie animali, nonché danneggiare, rimuovere e danneggiare uova e larve, nidi e tane, anche se abbandonati, nonchè le aree di sosta
d) danneggiare e distruggere organismi vegetali e in particolare specie floristiche. La raccolta è consentita secondo le modalità di cui alla legge 28/2009.
e) nel territorio denominato Parco Naturale Regionale del Beigua la raccolta della flora protetta non è consentita.
f) Sono fatte salve le attività agricole e venatorie svolte secondo le leggi vigenti.

17.2.2 Le deroghe ai divieti di cattura e uccisione di organismi animali sono ammesse, a seguito di specifica autorizzazione, esclusivamente per:

a) ricerca scientifica e monitoraggio nei modi previsti dall'art.21 delle presenti Misure regolamentari
b) interventi di eradicazione e controllo di specie alloctone;
c) operazioni mirate all'eliminazione di invertebrati (in particolare insetti) in connessione con pratiche agricole e selvicolturali o di polizia sanitaria, autorizzate dall'Ente gestore.

17.2.3 Tutti gli interventi dovranno comunque essere compatibili con la salvaguardia delle specie animali di cui al presente Articolo.

17.3 Aree floristiche e specie tutelate

17.3.1 L'Ente gestore individua e segnala all'interno del territorio protetto eventuali aree floristiche di maggior rilievo caratterizzate dalla concentrazione di entità floristiche, rare o di interesse fitogeografico, che rivestono particolare interesse ai fini del mantenimento del valore di biodiversità del "territorio protetto", (ambiti di salvaguardia).

17.3.2 L'Ente gestore in accordo con gli Enti locali provvede a segnalare la presenza sul territorio delle aree floristiche di maggior rilievo, attraverso materiali informativi i corredate da pannelli informativi o tabellazioni idonee ad evidenziare norme di comportamento, divieti ed eventuali sanzioni.

17.4 Raccolta dei funghi e prodotti del sottobosco

La raccolta dei funghi nel territorio protetto è consentita in conformità ai criteri e con le modalità stabilite dalla Legge Regionale 17/2014 art.8, ad eccezione delle Riserve Integrali (Zone A) di cui alle NTA del presente Piano e delle altre aree individuate ai sensi dell'art.7 lett.a) della medesima legge.

L'Ente Parco promuove l'istituzione di consorzi all'interno del Territorio protetto, nonché forme di raccordo e di coordinamento tra i Consorzi ricadenti all'interno dell'area protetta per la raccolta dei funghi e dei frutti del sottobosco.

17.5 Tutela della chirotterofauna

17.5.1 Nelle aree di accertata presenza di chirotteri ((elaborati cartografici del PDG Tav. QC06 "Carta dei siti di riproduzione, svernamento sosta e rifugio**"** e QC08b "Carta della distribuzione reale altre specie target") è fatto divieto di:

a) eseguire interventi nei periodi di presenza dei chirotteri, dal 1 maggio al 31 agosto per i siti estivi e dal 30 novembre al 31 marzo per i siti di svernamento ove identificati;
b) chiudere le vie di accesso ai siti utilizzati dai chirotteri impedendone il transito;
c) realizzare o potenziare impianti di illuminazione a fini estetici, turistici, commerciali che abbiano diretta influenza sui siti utilizzati dai chirotteri;
d) erigere, durante i periodi di presenza dei chirotteri nei siti identificati, estese impalcature esterne schermanti senza provvedere al mantenimento di idonee vie di accesso non disturbate;
e) accedere ai siti utilizzati dai chirotteri durante il periodo di presenza degli stessi, fatti salvi interventi di necessità pubblica o motivazioni scientifiche, previa autorizzazione rilasciata dall'EDG;
f) allestire nuovi impianti o potenziare impianti preesistenti per l'illuminazione notturna degli edifici con fari esterni ed interni.

17.5.2 Qualora sia verificato l'utilizzo da parte dei chirotteri di fabbricati che presentano normalmente varchi e spazi e che come tali sono abituali rifugi della chirotterofauna senza causare particolari interferenze con l'utilizzo antropico, un eventuale intervento edilizio dovrà prevedere idonei accorgimenti progettuali, per garantire la permanenza degli stessi durante e dopo i lavori. Devono in particolare essere rispettati i seguenti criteri minimi:

a) nel periodo estivo garantire la presenza di locali bui idonei alla riproduzione;
b) nelle aree di sottotetti, cavedi e intercapedini lasciare adeguati passaggi per l'uscita di dimensioni non inferiori ai 25 x 30 cm;
c) utilizzare prodotti atossici per il trattamento delle diverse superfici (impregnanti per il legno, intonaci, colle e resine..);

17.6 Introduzione di specie animali e vegetali

17.6.1 E' vietato introdurre, reintrodurre e ripopolare specie vegetali o animali non autoctone, al di fuori di operazioni normalmente connesse con l'attività agro-silvo-pastorale di un contesto domestico. È fatta eccezione per le reintroduzioni effettuate con criteri scientifici, condotte secondo le disposizioni di legge.

17.6.2 Considerato il ruolo ecologico e la posizione nelle reti trofiche nonché la tradizionale presenza nel territorio protetto è possibile, sotto il controllo dell'Ente gestore, effettuare operazioni di *restoking* con le specie *Alectoris rufa* e *Lepus europaeus* provenienti da allevamenti nazionali o da catture in natura.

17.6.3 All'interno del territorio protetto per tutti gli interventi di recupero e ripristino ambientale connessi a sistemazione a verde di aree pubbliche, che prevedano la messa a dimora di nuovi esemplari o l'impianto di vegetazione arbustiva, è consentito esclusivamente l'utilizzo di specie vegetali autoctone.

17.6.4 Per la cura delle parassitosi del Castagno e di altre fitopatologie è possibile derogare al divieto di introduzione di specie alloctone utilizzando gli antagonisti specifici.

Art. 18 - Attività di controllo faunistico

1. L'Ente gestore e gli altri enti competenti ai sensi della normativa vigente (l.r. 29/1994) attuano interventi di controllo faunistico laddove ciò sia necessario per conservare, raggiungere, o ripristinare l'equilibrio ecologico, in conformità a quanto previsto nel presente articolo. In particolare:

a) nel territorio del Parco, l'Ente parco è l'unico soggetto abilitato ad attuare direttamente gli interventi tecnici di riequilibrio faunistico previsti dall'art. 43 della l.r. 12/1995 (abbattimenti selettivi, catture e reintroduzioni), secondo le modalità stabilite al riguardo dall'art. 22 della legge 394/1991, dalle linee guida regionali e dallo specifico Regolamento faunistico;

b) nel resto del territorio protetto, gli interventi possono essere attuati sia dall'Ente Parco/Ente gestore, sia dagli altri enti competenti, nel rispetto di quanto previsto in tema di valutazione di incidenza.

2. In ogni caso, l'Ente gestore promuove il coordinamento degli interventi con gli Enti in parola, anche mediante apposite convezioni, ed il coinvolgimento degli organismi di gestione dell'attività venatoria.

3 Gli interventi devono essere volti alla conservazione dell'equilibrio ecologico e ambientale, ad una migliore conservazione delle specie, all'espletamento di indagini sanitarie ed alla ricerca scientifica. In particolare tali interventi devono essere finalizzati:

- a mantenere la complessità e la diversità ambientale, come requisito prioritario degli indirizzi di conservazione, anche mediante idonei interventi di contenimento o di eradicazione di specie non autoctone;
- a contenere gli impatti e i danni su spazi agricoli, terrazzamenti, aree boschive, opere di difesa del suolo e in generale sugli elementi fondamentali per la conservazione del paesaggio;
- a controllare le densità di popolazioni animali ai fini di limitare la diffusione di talune patologie in grado di minacciare la conservazione delle specie, laddove sia scientificamente dimostrato, e reso noto attraverso pubblicazioni e rapporti scientifici, che la riduzione delle densità al di sotto dei limiti della densità soglia sia utile e necessaria per la limitazione dei danni arrecati dalla malattia stessa;
- ad approfondire le conoscenze su biologia, ecologia, etologia e patologia delle specie, al fine di mettere in atto sempre migliori strategie di conservazione.

Art. 19 - Piani faunistici di controllo del cinghiale

1 Le attività di controllo del cinghiale, per i tempi, i luoghi, le tecniche impiegate, devono svolgersi in modo da assicurare il minor disturbo possibile delle altre specie non obiettivo ed essere ispirate a criteri di selettività, efficacia, riduzione dello stress e delle sofferenze per gli animali.

2. In presenza di fenomeni di criticità causati dal cinghiale, secondo un principio valido anche nei confronti di altre specie, devono pertanto privilegiarsi le attività di controllo cosiddetto "indiretto", volte cioè a prevenire i danni. In particolare è incentivata l'installazione di strutture quali recinzioni elettrificate o recinti con struttura in legno, che devono essere realizzate prioritariamente nelle seguenti due situazioni:

- zone con habitat erbaceo/arbustivi, tutelati dalle normative vigenti particolarmente vulnerabili ;
- zone interessate da attività agro-silvo-pastorali;

3. È vietata qualsiasi forma di foraggiamento della specie, anche di tipo dissuasivo, fatto salvo quanto funzionale al monitoraggio o al tiro da appostamento per gli abbattimenti selettivi (governe).

4. Il controllo diretto è da ritenersi mezzo integrativo rispetto alle azioni preventive e mitigative da attuarsi mediante la messa in opera di difese passive.

5. L'utilizzo di armi da fuoco per le attività di controllo diretto è subordinato all'impiego obbligatorio ed esclusivo di munizioni atossiche non contenenti piombo. Il controllo diretto è effettuato preferibilmente mediante recinti di cattura (gabbie mobili o recinti fissi) o abbattimenti selettivi da appostamento con l'uso di carabina; è ammessa la tecnica della girata, con la partecipazione da un minimo di 3 ad un massimo di 20 persone compreso il conduttore e con l'impiego di non più di 2 cani limiere.

6. Nell'ambito delle regolari attività di monitoraggio delle zone umide localizzate all'interno del "territorio protetto" deve essere verificata anche l'eventuale presenza dei cinghiali; qualora si manifestino problematiche legate alla frequentazione di una zona umida da parte dei cinghiali è opportuno realizzare una recinzione atta a prevenire l'insorgenza di ulteriori danneggiamenti nei confronti di habitat e specie tutelate.

TITOLO IV - REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRO SILVO PASTORALI

Art. 20 - Generalità

1. Il Piano riconosce l'importanza e tutela le attività agro-silvo-pastorali esercitate secondo le buone pratiche agricole, zootecniche e forestali e in conformità alle disposizioni contenute nel presente Titolo. L'incentivazione al ritorno ad una gestione attiva, anche in aree ove si è riscontrata una contrazione o

l'abbandono, è finalizzata alla salvaguardia delle risorse esistenti negli agro-ecosistemi e al mantenimento/miglioramento degli habitat, della biodiversità, nonché alla tutela attiva del paesaggio agrario locale attraverso la valorizzazione delle testimonianze della cultura rurale, rintracciabili nelle opere costruite e nei comportamenti produttivi.

2. Il Piano promuove tecniche di gestione sostenibile, in osservanza DL n.227/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57", degli accordi concordati durante le Conferenze di Helsinki (1993) e Lisbona (1998); processo recentemente denominato "Forest Europe".

3. Il Piano promuove l'adozione di sistemi agricoli, zootecnici e pastorali sostenibili, ed in particolare del regime di produzione biologico (Reg. CE 834/2007 e Reg. CE 889/2008 e s.m.i.), il rispetto degli obblighi agro - ambientali e l'applicazione dei criteri di Criteri di gestione obbligatoria e delle Buone condizioni agronomiche e ambientali, di cui agli allegati III e IV del Reg. (CE) n. 1782/2003.

4. Le disposizioni contenute nel presente titolo relativamente alla gestione agro-silvo pastorale costituiscono riferimento di carattere gestionale all'interno del "territorio protetto".

5. Per quanto non espressamente riportato si rimanda alle norme specifiche contenute nelle MDC generali e sito specifiche ed ai criteri minimi di cui alla L.R. n. 4/1999 (legge regionale forestale) e relativo regolamento di attuazione n. 1/1999, alla l.r 4/2014 (banca della terra), della Legge 353/2000 (incendi boschivi).

6. Con riferimento alle finalità di cui al comma 2, l'Ente gestore favorisce il coordinamento delle azioni per l'accesso e l'utilizzo delle risorse finanziarie nazionali, regionali e comunitarie destinate al mondo rurale e alle produzioni agricole e all'allevamento, in particolare per favorire e sostenere:

a) la permanenza e lo sviluppo in loco delle attività agricole, pastorali e forestali, a garanzia della tutela del paesaggio, dell'ambiente e dell'identità culturale locale, valorizzando anche i servizi ambientali forniti dalle imprese locali del settore;

b) le produzioni agricole, zootecniche e forestali locali, con particolare riferimento alle produzioni tipiche e di qualità e orientate alle produzioni eco-sostenibili, favorendo la specializzazione e il rafforzamento delle imprese;

c) interventi diretti alle innovazioni tecnologiche, compatibilmente alla possibilità di inserimento nei territori protetti, nel campo dell'organizzazione di impresa e di filiera, della tutela della qualità dei prodotti, dello smaltimento dei rifiuti e della razionalizzazione dell'uso delle risorse;

d) attività di informazione, formazione, consulenza e orientamento, dirette alla promozione e organizzazione di forme di associazione, cooperazione, formazione di reti e filiere tra le imprese; attività di assistenza allo sviluppo di impresa, in particolare per i giovani e per le aziende famigliari; attività di formazione professionale, coordinamento delle iniziative, in particolare riguardanti la trasformazione e commercializzazione dei prodotti tipici, di nicchia e di qualità certificata, con iniziative mirate a favorire l'apertura di canali di vendita che permettano l'accrescimento del valore aggiunto delle produzioni e con la istituzione e rafforzamento di "marchi di qualità";

e) studi e iniziative volte al recupero, risanamento, qualificazione e diffusione delle antiche varietà ed ecotipi locali vegetali e all'incremento e alla diffusione delle razze o popolazioni zootecniche autoctone o

tipiche regionali

f) lo sviluppo delle iniziative agrituristiche, di fattoria didattica, in particolare promuovendo iniziative di percorsi formativi in ambito naturalistico, culturale, ambientale, zootecnico e forestale, di turismo rurale all'interno delle aree protette, mediante coordinamento e assistenza tecnica, formazione professionale, il convenzionamento per attività ricreative e educative e di manutenzione del territorio e delle strutture di gestione

g) i programmi di ricomposizione fondiaria (anche promuovendo quanto stabilisce la L.R. n. 4 del 11 marzo 2014), l'associazionismo e la cooperazione fra imprese e pubblico-privata nelle produzioni e nel presidio del territorio, nonché progetti di intervento che prevedano il recupero a coltura e la cura dei terreni agricoli abbandonati.

Art. 21 - Attività agricole

21.1. Obiettivi generali

1 L'EDG promuove, incentiva e collabora al coordinamento e alla promozione delle attività agricole e al miglioramento delle condizioni produttive ed economiche degli imprenditori agricoli.

2 L'EDG, fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 24.2, incentiva il recupero e il ripristino all'attività produttiva dei terreni agricoli in abbandono, nelle forme e nei modi compatibili con gli obiettivi e le prescrizioni contenute nel presente documento e ad esso connessi e secondo quanto stabilito dalla L.R. n. 4 del 11 marzo 2014 (che modifica la L.R. 4/1999).

3 Le attività agricole devono essere svolte in modo da:

a) limitare il consumo di acqua, anche mediante il ricorso a colture a basso consumo idrico e preferibilmente utilizzando selezioni varietali tradizionali e locali, favorendo l'utilizzazione di sistemi irrigui razionali e controllati (quali i sistemi a irrigazione localizzata) e ricorrendo al riutilizzo per scopi irrigui di acque reflue depurate, attraverso idonei sistemi di trattamento.

b) prediligere le lavorazioni superficiali del terreno agrario, limitando gli interventi a profondità massima di 30 cm, ed in particolare sono da evitarsi operazioni colturali straordinarie, quali in particolare lo scasso o il dissodamento profondo, anche su terreni incolti ai fini del loro recupero a coltura, salvo dimostrata necessità (ad es. operazioni di spietramento);

c) limitare l'erosione dei suoli, evitando il mantenimento del terreno agricolo nudo, soprattutto nel periodo invernale;

d) prediligere l'impiego, ove possibile o reperibile, di materiale genetico autoctono, di varietà o ecotipi tradizionali e locali

e) favorire la gestione della fertilità dei suoli e il mantenimento della biodiversità negli agro-ecosistemi, mirando a ridurre al minimo la perdita di sostanze nutritive e di suolo per effetto erosivo, adottando tecniche di restituzione delle asportazioni che reimmettano al suolo sufficienti apporti di materiali organici humificabili (vegetali e/o animali); le erbe infestanti, gli insetti e altri organismi parassiti, i patogeni dovranno essere controllati in maniera prioritaria attraverso tecniche colturali preventive (attraverso processi di ripristino o miglioramento delle aree rifugio, quali siepi, macchie, bordure, ad

es. e di adattamento delle tecniche di gestione agricola);

f) negli appezzamenti agricoli coltivati dovranno essere mantenute e se necessario migliorate le reti di deflusso e drenaggio idrico, ed in particolare le reti scolanti trasversali alle linee di massima pendenza, in numero adeguato alle portate di ruscellamento e, nei casi in cui la lavorazione superficiale del suolo interessi l'intero appezzamento, l'approntamento stagionale di solchi di scolo delle acque di ruscellamento, posti trasversalmente alle linee di massima pendenza;

g) la conservazione della funzionalità ecologica degli elementi naturali dell'agro-ecosistema, quali siepi, filari, maceri, stagni, fossi, macchie, piccole formazioni boschive, fasce inerbite. Questi elementi dovranno essere oggetto di manutenzione periodica (con intervalli non inferiori ai tre anni) ed in maniera scalare, anche mediante tagli di rinnovazione degli individui in precarie condizioni vegetative e potature da eseguirsi preferibilmente nel periodo invernale. Gli interventi dovranno favorire la diversificazione della struttura verticale degli elementi lineari.

h) i metodi di coltivazione tradizionale a basso impatto ambientale;

i) il mantenimento dei sistemi particellari complessi e/o frammisti ad aree naturali che assicurino la presenza di habitat seminaturali utili allo sviluppo della rete ecologica, in particolare per l'avifauna e la "fauna minore";

j) In caso di coltivazione di seminativi cerealicoli, per altro ormai molto limitati sul territorio, si deve prevedere il mantenimento fino alla primavera delle stoppie o dei residui colturali prima delle lavorazioni del terreno;

k) favorire la tutela e la salvaguardia delle risorse genetiche animali e vegetali soggette a erosione genetica, mediante l'impiego di razze e cultivar locali;

l) favorire il recupero graduale delle infrastrutture rurali, delle sistemazioni idraulico-agrarie dei suoli coltivati, ed in particolare delle sistemazioni a terrazzamento con muri a secco e con ciglioni inerbiti (con interventi preferibilmente da effettuarsi nel periodo autunno-invernale, ove possibile), prioritariamente nelle aree a suscettività al dissesto elevata e molto elevata (elaborato di PIDP TAV QC03 "Carta dei dissesti"), e di altri elementi e manufatti rurali quali di pozze di abbeverata, fontanili, fossi livellari, vasche in pietra, lavatoi, abbeveratoi, pietraie;

m) favorire il recupero di castagneti abbandonati, anche attraverso forme di associazionismo tra proprietari;

n) favorire lo sviluppo delle attività di apicoltura entro i territori protetti e di sinergie tra apicoltori e produttori agricoli locali, mediante posizionamento di apiari nei terreni agricoli coltivati e nelle aree pascolative e prative, per incrementare la presenza di pronubi nei coltivi e nelle aree prative e pascolative e favorire l'attività di impollinazione da parte dei pronubi e lo sviluppo dell'apicoltura entro i territori protetti.

21.2 Sistemazioni idraulico-agrarie ed idraulico-forestali

1 L'EdG promuove e incentiva il recupero e il miglioramento delle sistemazioni idraulico-agrarie e idraulico- forestali, con il precipuo scopo di incrementare la stabilità dei suoli e ridurre i rischi di dissesto idrogeologico del territorio.

2 Il recupero e il miglioramento delle sistemazioni idraulico-agrarie e idraulico-forestali esistenti dovranno

essere effettuate, nel rispetto della normativa vigente in materia, e mediante l'utilizzo dei materiali e tecniche tradizionali e preesistenti, in particolare con riferimento al ripristino di fasce terrazzate sostenute da muri a secco, che dovranno essere ricostruiti senza l'uso di leganti e dei sistemi di terrazzamenti a ciglioni inerbiti.

21.3 *Nuova realizzazione di annessi e manufatti rurali strumentali all'attività agro-silvo-pastorale*

1 La realizzazione di nuovi annessi e manufatti rurali è ammessa esclusivamente ai fini dell'attività agro-silvo- pastorale, sulla base di specifiche esigenze dimostrate e motivate, nel rispetto delle normative urbanistiche ed edilizie in materia e fatto salvo quanto previsto dalle Norme tecniche di attuazione per il territorio del Parco.

2 Sono consentite nei limiti previsti dagli strumenti urbanistici (e dalle norme tecniche per l'area Parco) gli interventi di recupero e rifunzionalizzazione anche a fini agrituristici dei manufatti esistenti conformemente alla normativa vigente.

Art.22 - Pratiche pastorali

22.1 Generalità

1. Nelle aree soggette a pascolo, le attività pastorali vanno esercitate conformemente al Titolo III del Regolamento n. 1/1999 e, nelle aree in cui sono presenti specifici habitat, nel rispetto delle MDC.

2. In tutto il Territorio Protetto le attività pastorali concorrono alla gestione e mantenimento degli ambienti aperti e devono avvenire secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 1/1999 "Prescrizioni di massima di Polizia Forestale", nel pieno rispetto delle norme di Polizia Veterinaria e delle norme in materia di Benessere Animale.

22.2 Indirizzi

L'EdG promuove e incentiva, di concerto con le imprese zootecniche, l'adozione di sistemi di pascolamento razionale e turnato, al fine di proteggere e qualificare e mantenere la qualità naturalistica delle praterie e dei prati nelle aree protette che tengano conto dei seguenti indirizzi:

a) Limitare il carico massimo ammissibile di animali, in assenza di definiti piani di pascolamento, in 0,8 UBA/ha, che dovrà essere comunque modulato in funzione degli andamenti stagionali e dell'effettiva dotazione pabulare.
b) consentire la pratica del pascolo finalizzata al mantenimento e al recupero degli strati erbacei in ambito forestale e al recupero del pascolo nelle aree con praterie in evoluzione o al mantenimento degli arbusteti, delle radure interne ai boschi, alle zone di orlo e mantello. L'eventuale accesso al pascolo di queste aree, dovrà essere comunque effettuato in maniera razionale, con definizione di turni di pascolamento e con permanenze degli animali per ben individuati e limitati periodi intra-

annuali, con idonei tempi di ritorno funzionali alla ricrescita della copertura erbacea e comunque, in assenza di specifici piani di pascolamento, con una densità media annuale di capi non superiore a 0,6 UBA/ha; la funzione dell'utilizzazione del pascolo in tali aree è anche determinante per assecondare le esigenze etologiche e fisiologiche degli animali;

c) limitare la fertilizzazione minerale ad integrazione della fertilizzazione organica delle deiezioni;
d) favorire e tecniche razionali di pascolamento e l'utilizzo di sistemi combinati di recinzioni fisse e mobili (elettrificate), sia per migliorare i sistemi di pascolamento turnato delle superfici pascolative, sia per impedire che il calpestio e lo stazionamento dei bovini non vada ad interessare la sede di sentieri segnalati o mulattiere, fonti d'acqua e manufatti (muretti e opere di sostegno di strade e mulattiere di accesso ai pascoli);
e) utilizzare razze idonee all'ambiente e al pascolamento, privilegiando razze rustiche e locali;
f) favorire una stabulazione controllata con largo impiego del pascolo, utilizzando tecniche che assecondino le necessità fisiologiche e etologiche degli animali e che consentano l'adozione di idonee misure di prevenzione di danni da predazione (lupo) in aree a rischio;
g) favorire la distribuzione del carico nello spazio e nel tempo, anche in rapporto al diverso comportamento delle diverse specie animali al pascolo;
h) favorire l'individuazione di pratiche di miglioramento del pascolo e di contenimento delle infestanti, che non prevedano il riscorso a prodotti fitosanitari, quali i diserbanti e disseccanti;
i) favorire il mantenimento, la manutenzione di chiudende e ricoveri funzionali al benessere degli animali e ad una corretta fruizione del pascolo;
j) favorire la crreazione di punti di foraggiamento e di abbeverata lontano dai sentieri segnalati e mulattiere;
k) favorire lo sfalcio tardivo dei prati permanenti;
l) soddisfare almeno il 50% del fabbisogno foraggiero dei capi allevati attraverso l'utilizzo di produzioni autoctone;
m) rispettare la corretta utilizzazione agronomica delle deiezioni animali (letami e liquami), nel rispetto della normativa vigente di cui al D. Lgs. n. 152/1999 e smi;
n) favorire lo sviluppo della zootecnia biologica (Reg. CE 834/07 e Reg. CE 889/2008 e s.m.i.)

Art. 23 - Attività di prevenzione di danni e predazione della fauna selvatica

1 L'EdG promuove l'accesso ai finanziamenti pubblici per il rimborso del danno causato dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e ai capi di bestiame, anche attraverso la redazione di appositi disciplinari attuativi per la semplificazione della procedura (domanda di risarcimento, modalità di valutazione, obblighi del richiedente).

2 L'EDG promuove la soluzione concertata con gli operatori locali e in collaborazione trans-frontaliera con gli EDG dei territori protetti circonvicini, anche appartenenti ad altre regioni confinanti (Piemonte, Emilia-Romagna, in particolare rispettivamente con EDG dei SIC IT1180011 - "Massiccio dell'Antola, Monte Carmo, Monte Legna" e IT 4010012 - "Val Boreca, Monte Lesima") al fine di trovare soluzioni comuni e attuazione di

programmi collettivi, che permettano la migliore convivenza delle popolazioni di animali selvatiche e degli allevamenti animali sui territori protetti, ricercando le opportune fonti di finanziamento, in ambito nazionale, comunitario e regionale, con i seguenti obiettivi:

a) ridurre il conflitto tra lupo e bestiame, mediante uniformazione, coordinamento e attuazione dei sistema di valutazione del danno e dell'indennizzo in funzione delle opere di prevenzione e mitigazione, basato sulle specifiche situazioni territoriali e ambientali
b) contrastare il fenomeno della mortalità illegale dei lupi, con azioni mirate alla riduzione ed eradicazione di tale attività illegale;
c) creare le basi di conoscenze e determinare le attuazioni per favorire il mantenimento delle popolazioni di lupo (riduzione dei rischi sanitari che influenzino negativamente le popolazioni del lupo, ridurre gli impatti delle attività umane sui siti in particolare di riproduzione e in altre fasi del ciclo biologico)
d) attuare una programma territoriale attraverso modelli di gestione sostenibile di lungo termine per la protezione e la convivenza delle popolazioni di predatori e degli allevamenti, attraverso lo studio e la realizzazione di specifici piani di protezione, mediante la adozione condivisa tra gli operatori di sistemi di protezione dalla predazione (misure preventive, recinzioni elettrificate, recinzioni in legname o metalliche fisse e mobili, strutture di protezione e ricovero, strutture di custodia notturna, adozione di cani da guardiania, fladry, shock collars, dissuasori ottico-acustici), adattandole ai contesti territoriali e aziendali presenti nei territori protetti.

Art. 24 - Attività di gestione e utilizzazione forestale

L'EdG riconosce il ruolo fondamentale che l'attività forestale ha svolto nella formazione dell'attuale stato di biodiversità del territorio e ne promuove la rivitalizzazione al fine di migliorare le condizioni di degrado di molti soprassuoli, legate all'abbandono delle tradizionali pratiche silvi colturali.

24.1 Indirizzi generali

1 All'interno del territorio protetto è incentivata la gestione forestale attuata previa redazione di Piani forestali atti a valorizzare gli aspetti multifunzionali del bosco, attraverso il miglioramento dello stato vegetazionale con particolare riferimento agli aspetti naturalistici.

2 Salvo quanto indicato nelle presenti misure con riferimento agli ambiti di salvaguardia (e agli habitat forestali in esso ricadenti), il taglio del bosco è sempre consentito nel rispetto dalla normativa statale e regionale in materia e secondo le procedure in essa stabilite.

3 Le attività forestali devono essere realizzate in attuazione degli obiettivi, dei criteri e delle indicazioni operative contenute nei Piani forestali di 2° livello (Piani forestali territoriali) e di 3° livello (Piani di assestamento forestale e Piani di Gestione Forestale), ove presenti.

4 Per i nuovi Piani di settore o interventi da attuare in assenza di pianificazione di dettaglio, all'interno del territorio Parco/SIC devono essere assunte a riferimento le indicazioni gestionali contenute nella pubblicazione "Tipi Forestali della Liguria", in relazione alle diverse tipologie forestali presenti sul territorio, ed individuate nel QC del PIDP.

5 Anche ai fini della redazione dei nuovi piani forestali, gli interventi dovranno essere conformi ai seguenti obiettivi gestionali tesi ad aumentare la biodiversità del sito e le caratteristiche di multifunzionalità del soprassuolo forestale:

a) mantenere ed incrementare la diversità della copertura forestale attuale, favorendo le specie autoctone e riducendo i fenomeni di invecchiamento ed instabilità;

b) tendere alla disetaneizzazione, favorendo la stratificazione della struttura verticale del soprassuolo;

c) ridurre la presenza delle conifere da rimboschimento, a favore delle latifoglie autoctone principali (faggio, querce, ecc.) e delle specie accessorie (sorbi, maggiociondoli, aceri, meli e peri selvatici, ecc.) ad alta valenza faunistica ed ecologica;

d) rivitalizzare lo strato erbaceo ed arbustivo, favorendo la diversità del corredo floristico ed aumentando (anche escludendole dal taglio) le specie accessorie di forte valenza ecologica e faunistica (specie con bacche e frutti, quali sorbi, biancospino, ciliegi, ecc.);

e) riutilizzare i materiali di risulta dai tagli, differenziando gli assortimenti e selezionandoli, in funzione di un migliore ritorno economico, favorendo la filiera del legno per biomasse combustibili, ma anche la filiera del legname da opera;

f) in caso di interventi in zone a spiccata funzionalità idrogeologica, favorire il riutilizzo in loco di legname di risulta dai tagli (in particolare nei castagneti) per l'esecuzione di opere di difesa del suolo a basso impatto ambientale (opere di ingegneria naturalistica);

24.2 Disposizioni in applicazione della L.R. 4/2014 (banca della terra)

1 L'EdG promuove il recupero delle aree rurali aperte ai fini della conservazione e dell'arricchimento della biodiversità, da perseguirsi anche contrastando la minaccia della chiusura di queste aree con l'avanzata dei boschi di neoformazione. A tale scopo le disposizioni previste dalla L.R. 4/2014 "Norme per il rilancio dell'agricoltura e della selvicoltura, per la salvaguardia del territorio rurale ed istituzione della Banca Regionale della Terra" si applicano su tutto il territorio protetto con le limitazioni di seguito specificate.

2 Negli ambiti di salvaguardia con accertata presenza di habitat prioritari (91E0* e 91AA*) non è consentita la trasformazione delle aree boscate ai sensi dalla L.R. 4/1999 art. 2 comma 2 lettera b).

24.3 Interventi di miglioramento dell'habitat

1 La gestione forestale deve essere improntata alla conservazione e al miglioramento strutturale specifico delle formazioni riferibili agli habitat 9110 (o altre faggete non riferibili ad habitat di allegato), 91E0*, 91AA* e 9260 come di seguito indicato.

a) ***91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior***

- gli interventi di manutenzione straordinaria della vegetazione finalizzati alla messa in sicurezza idraulica, devono effettuarsi con criteri selettivi, eliminando piante instabili e mantenendo la vegetazione elastica in alveo

- mantenere specie accessorie per l'avifauna, se stabili ed in buone condizioni;
- effettuare l'allontanamento del legname di risulta dalle sezioni di portata di massima piena, per messa in sicurezza sminuzzatura o cippatura della ramaglia e del legname di diam< 10 cm;
- effettuare il monitoraggio delle sponde durante gli interventi per rilevare la presenza di specie alloctone invasive.

b) ***91AA * Boschi orientali di quercia bianca***

- favorire l'evoluzione naturale con eventuali interventi selvicolturali selettivi, di bassa intensità, con mantenimento degli esemplari adulti in migliori condizioni, operando il controllo delle specie alloctone;
- favorire la rinnovazione naturale, per disetaneizzazione del soprassuolo;
- mantenere le specie accessorie per l'avifauna.

c) ***9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum*** (o altre faggete non riferibili ad habitat di allegato)

- favorire le formazioni di crinale, con scarse possibilità di sviluppo, in ambiti di salvaguardia
- avviamento all'alto fusto in soprassuoli invecchiati con buone possibilità di sviluppo (suoli fertili, aree a pendenza medio-bassa), con mantenimento delle specie accessorie presenti (sorbi, ciliegio, ecc.) e dei potenziali rifugi per l'avifauna, compreso mantenimento di eventuali tassi ed agrifogli;
- utilizzazione forestale in soprassuoli accessibili, con favorevoli valori di macchiatico, rispetto delle P.M.P.F. nel numero e nella tipologia delle matricine da rilasciare al taglio, ulteriore rilascio di eventuali esemplari di specie accessorie (ciliegio, salicone, maggiociondolo, sorbo montano e degli uccellatori, ecc.) oltre che di eventuali esemplari di tasso ed agrifoglio;
- potenziare la funzione idrogeologica in aree inaccessibili a forte pendenza, con eventuali interventi selettivi mirati all'eliminazione di situazioni di rischio (instabilità di piante lungo il margine superiore di scarpate, nicchie di distacco di frane, ecc.).

d) ***9260 Foreste di Castanea sativa***

- attuare interventi di miglioramento che prevedano la riqualificazione ed il recupero della funzionalità idrogeologica in cedui invecchiati a forte componente di instabilità, mediante tagli selettivi anche di forte intensità, mirati all'alleggerimento del soprassuolo ed all'eliminazione di situazioni di rischio. Ri lascio di eventuali esemplari di latifoglie autoctone e specie accessorie, per graduale affermazione di tali specie in prospettiva di formazioni forestali più stabili;
- utilizzazione forestale in cedui invecchiati ed in cedui utilizzati con turni di legge, in soprassuoli accessibili e con favorevoli valori di macchiatico, rispetto delle P.M.P.F. nel numero e nella tipologia delle matricine da rilasciare al taglio, ulteriore rilascio di eventuali esemplari di specie accessorie
- (ciliegio, salicone, maggiociondolo, sorbo montano e degli uccellatori, ecc.);
- eventuale reimpiego in sito del materiale di risulta per opere di difesa del suolo, in situazioni di dissesto idrogeologico presenti e/o potenziali.

24.4 Indicazioni operative

In fase attuativa e come indirizzi per le valutazioni di incidenza, nell'esecuzione degli interventi (comprese le utilizzazioni forestali) si terranno presenti le seguenti indicazioni in abbinamento all'applicazione del R.R. n.1/99 Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.

a) dovranno essere mantenute ed incrementate le piccole radure in bosco, che aumentino le fasce ecotonali e favoriscano la presenza di flora e fauna diversificate;
b) dovranno essere mantenute le fasce perimetrali del bosco, a contatto con praterie, arbusteti, ghiaioni, da lasciare ad evoluzione naturale;
c) in caso di intervento, dovranno essere rilasciati anche alcuni soggetti morti (da 4 a 8 piante/ha), purchè non vi siano problemi di sicurezza per il transito di persone e mezzi, in relazione alla loro potenziale instabilità. Le piante da lasciare in piedi dovranno essere diversificate per specie; nella scelta delle piante dovranno essere preferiti esemplari che non presentino rischi di caduta o crollo di singole parti aeree (cimali, rami principali, ecc.), scegliendo anche monconi in piedi e privilegiando piante che già presentino segni di nidificazione. Saranno salvaguardati e valorizzati esemplari di grandi dimensioni e/o stramaturi. In caso di presenza di chirotteri, è preferibile il rilascio di un gruppo di piante morte piuttosto che il rilascio di esemplari isolati;
d) le operazioni selvicolturali (diradamenti, avviamento ad A.F., ecc.) dovranno mantenere eventuali piccoli nuclei o soggetti isolati ed adulti di conifere, consentendo il mantenimento di eventuali habitat di nidificazione elettiva per l'avifauna;
e) relativamente alla necromassa a terra, nell'ambito delle aree oggetto di intervento, dovrà essere lasciata a terra una quota parte dei materiali legnosi di risulta (almeno 1/5 del totale, costituito da ramaglia, legname di scarsa qualità,ecc.). Tale materiale dovrà essere convenientemente cippato e distribuito oppure concentrato in piccole cataste e/o piccoli accumuli di ramaglia distribuiti in modo diffuso, al fine di favorire la formazione di aree rifugio e siti di svernamento per la fauna;
f) dovrà essere rilasciato a terra qualche fusto intero di piante marcescenti, purché non rappresenti fonte di rischio e/o impedimento per la percorribilità interna alle particelle;
g) dove possibile (aree accessibili con mezzi meccanici) sarà opportuno provvedere alla cippatura dei materiali di risulta dai tagli, effettuata mediante riduzione in chips della ramaglia e del materiale con diametro minore di 8-10 cm. con macchina specializzata, provvedendo a spargere omogeneamente i chips sul terreno; i chips svolgeranno così una funzione di apporto di sostanza organica al terreno
h) in caso di intervento selvicolturale in prossimità di zone umide e/o di sorgenti, dovrà essere mantenuta la copertura del suolo (con la continuità delle chiome ed un rilascio di circa il 20 % in più della ripresa media/ha prevista per la particella di riferimento) in modo da evitare eventuali variazioni del regime idrogeologico ed eventuali aumenti del trasporto solido;
i) il rilascio di isole di biodiversità (creazione di piccole buche, rilascio di necromassa in piedi ed a terra, rispetto di radure e fasce ecotonali, ecc.) è previsto per i soli interventi di utilizzazione di superficie superiore a 2 ha, in relazione alla incidenza non significativa degli interventi attuati su superfici minime rispetto alla quantità di aree boscate attualmente presenti e connotate da dinamiche di forte espansione che caratterizzano le pendici del comprensorio dell'Antola;
j) la scelta delle matricine dovrà comprendere anche le specie accessorie e la sostituzione graduale e

scalare delle matricine morienti, deperienti, senescenti (fermo restando la quota di alberi -rifugio di cui al punto precedente);

k) l'allungamento del turno della specie principale, nei cedui fortemente infiltrati da specie invasive alloctone, al fine di limitarne l'espansione;

l) ferme restando le limitazioni temporali e/o stagionali al taglio vigenti nella normativa di setto re, in fase di intervento deve essere sempre verificata la eventuale presenza di nidi, evitando il taglio della pianta interessata;

m) nelle operazioni di diradamento, come già detto, devono essere rilasciate le specie accessorie ad elevata valenza faunistica, sia arboree (sorbi, ciliegi, meli e peri, ecc.) che arbustive (biancospino, corniolo, ecc.). Eventuali rinfoltimenti e/o impiego di materiale vegetale nelle opere di ingegneria naturalistica dovranno comprendere anche tali specie;

n) nelle operazioni di concentramento ed esbosco del legname dovranno essere adottate tecniche che, pur mantenendo funzionalità ed economicità, minimizzino gli impatti sul suolo e gli habitat ad esso direttamente connessi.

24.5 Prevenzione incendi

Nelle porzioni di bosco contigue alla viabilità principale (asfaltata), l'intervento selvicolturale deve essere finalizzato alla messa in sicurezza della viabilità stessa; il materiale di risulta dai tagli deve essere esboscato o accatastato in sicurezza; il materiale di dimensioni inferiore ai 10-12 cm di diametro deve essere cippato o esboscato, in modo da ridurre il rischio di incendio.

24.6 Prevenzione e trattamento fitopatie e parassitosi

In tutti gli interventi deve essere compresa l'eliminazione di eventuali soggetti arborei affetti da att acchi fitopatologici, da effettuare con gli accorgimenti ed i criteri finalizzati al contenimento delle singole patologie. I materiali di risulta devono essere sempre allontanati dalle superfici di intervento.

TITOLO V - NORME GENERALI DI UTILIZZO E FRUIZIONE

Art. 25 - Circolazione con veicoli a motore

1. All'interno del territorio protetto la circolazione con mezzi motorizzati è limitata alle strade carrabili esistenti, strade asfaltate di livello provinciale o comunale, nel rispetto delle apposite indicazioni e limitazioni di transito e velocità.
2. La circolazione di mezzi motorizzati su strade interpoderali e comunali non asfaltate, ovvero su viabilità a carattere locale (rurale o forestale), è vietata salvo gli aventi diritto per l'accesso al fondo in qualità di proprietari o conduttori limitatamente all'utilizzo di mezzi agricoli per le attività agro – silvo – pastorali, nonchè lavoratori impegnati in attività di manutenzione e operatori di strutture ricettive espressamente autorizzati dall'EDG.
3. La circolazione con mezzi motorizzati al di fuori dei casi indicati nei precedenti commi, e in particolare

sui sentieri è vietata, fatti salvi casi di urgenza per la prevenzione di eventi calamitosi e per ragioni di pubblica sicurezza (controllo, vigilanza e soccorso).

Art. 26 - Sorvolo e atterraggio di velivoli a motore

1. In conformità alla normativa regionale vigente, nel Territorio Protetto, ferme restando le vigenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali ed internazionali in materia di disciplina di volo, è vietato il sorvolo a bassa quota (altezze dal suolo inferiore a 1500 FT /450 mt.), e l'atterraggio di velivoli a motore.
2. Tale divieto non è applicato alle fattispecie di cui al Art. 5 C. 1 lett. A e B1 del RR n.4/1993.
3. Per le ulteriori fattispecie previste Art. 5 C. 1 del RR n.4/1993 specifiche deroghe al divieto possono essere concesse, previa richiesta di autorizzazione, qualora non interessino aree sensibili e siano svolte con tempistiche tali da non compromettere lo stato di conservazione delle specie tutelate;

4 L'utilizzo di mezzi aerei a pilotaggio remoto (droni, mini-droni e similari) in tutto il territorio protetto, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, è soggetto a specifica autorizzazione da parte dell'EDG.

Art. 27 - Escursionismo, circolazione con mezzi non a motore e attività ricreative

27.1 Generalità

1 All'interno del territorio protetto la fruizione a scopi turistici e ricreativi è consentita nel rispetto delle regole e dei limiti sotto indicati o specificati per ciascuna tipologia di fruizione:

2 Nello svolgimento di tutte le attività escursionistiche o ricreative è comunque vietato:

a) disturbare la fauna selvatica;
b) provocare rumori molesti;
c) prelevare o alterare minerali, fossili, materiale lapideo e reperti archeologici, nonché danneggiare o utilizzare in modo improprio le strutture o i manufatti rurali anche abbandonati;
d) accendere fuochi liberi;
e) danneggiare la flora protetta;
f) predisporre attendamenti di più di due notti, salvo specifica autorizzazione dell'EDG;
g) lasciare sul terreno rifiuti di qualsiasi genere;
h) condurre cani o altri animali senza guinzaglio.

27.2 Trekking a cavallo e mountain bike

L'attività di escursionismo equestre e l'attività di mountain bike possono avvenire singolarmente o per gruppi utilizzando i sentieri esistenti.

27.3 Manifestazioni musicali, ricreative, sportive e culturali all'aperto.

Le suddette tipologie di manifestazioni devono essere comunicate preventivamente anche per le vie informali, con le indicazioni delle modalità di esecuzione, localizzazione e numero previsto di partecipanti all'EDG al fine di valutare l'iter procedurale autorizzativo in conformità alle Misure di Conservazione e alle disposizioni regionali in

materia di prevalutazione/valutazione di incidenza (ad oggi, punto 14) allegato "D" della DGR 30/2013).

27.4 Avvicinamento alle pareti di roccia

1 Le attività di arrampicata all'interno del territorio protetto è vietata ad eccezione delle vie esistenti. Eventuali nuovi percorsi attrezzati sono soggetti a limitazioni in funzione della presenza di specie faunistiche e floristiche di particolare pregio conservazionistico legate agli ambienti rupestri e in particolare quelli riferiti agli habitat 8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica *e* 8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del *Sedo-Scleranthion* o del *Sedo albi-Veronicion dillenii.*

2 E' vietato scavare la roccia per ricavare le prese nonché aggiungervi prese artificiali.

3 In virtù delle caratteristiche dei Siti, l'EdG può apportare variazioni ai periodi e alle zone di divieto di accesso alle pareti, sulla base di osservazioni e rilevamenti che evidenzino la presenza o l'assenza di specie faunistiche e floristiche di particolare pregio conservazionistico, dandone ampia pubblicità tramite i canali di comunicazione più idonei.

4 L'eventuale apertura o riapertura di vie di roccia deve essere concordata con l'EdG tramite specifica richiesta di autorizzazione, contenente:

- ubicazione della via di roccia da aprire o riaprire (su cartografia in scala adeguata);
- nominativi soggetto richiedente, esecutori materiali delle opere ed eventuale associazioni o gruppo sportivi di riferimento;
- tracciato e modalità di realizzazione e attrezzatura del percorso;
- eventuali modifiche da apportare allo stato dei luoghi quali tagli di vegetazione, distacco di massi pericolanti e/o altro.

27.5 Accessibilità a grotte e cavità naturali

1 L'accesso e la fruizione di grotte e cavità naturali è subordinato al rispetto delle disposizioni delle disposizioni della l.r. 39/2009 e del precedente art. 19.2 punto 2.

In tali aree l'accesso e la fruizione possono avvenire nel rispetto del periodo di divieto a tutela delle fasi di ibernazione della chirotterofauna (30 novembre - 15 marzo).

2 E' vietata l'alterazione della morfologia e delle condizioni interne e qualunque intervento, anche finalizzato all'esplorazione, che implichi la distruzione di parti della cavità.

TITOLO VI – ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E NORME FINALI

Art. 28 - Valutazione di incidenza

1 Sulla base delle conoscenze per cui sono stati istituiti i siti compresi nel Territorio protetto, le seguenti attività e interventi non hanno incidenze significative su habitat e specie tutelate e non necessitano pertanto di valutazione di incidenza:

a) tutti i progetti e gli interventi previsti nelle schede progettuali di cui al presente Piano;

b) gli interventi sui sistemi pascolativi e zootecnici attuati nel rispetto dei criteri degli articoli del presente piano e secondo i Piani di Pascolamento funzionali alla conservazione ed al miglioramento degli *habitat*;

c) le attività di pascolamento e le attività ad esse collegate, indipendentemente dalle superfici utilizzate condotte nel rispetto delle indicazioni fornite dalle presenti Misure regolamentari;

d) gli interventi di miglioramento fondiario volti alla strutturazione dei pascoli, quali posizionamento di recinzioni fisse e mobili, recupero e/o realizzazione di punti di abbeverata che comportino la restituzione delle acque in eccesso direttamente nel medesimo punto della captazione, formazione di chiudende di contenimento anche temporaneo degli animali, realizzazione di punti sale;

e) le operazioni di trasemina e di ricostituzione delle cotiche erbose degradate ed i collegati interventi di sistemazione del suolo;

f) i miglioramenti forestali tesi espressamente al miglioramento dello stato di conservazione degli habitat;

g) le utilizzazioni forestali a carico dei cedui di castagno e faggio di superficie inferiore a 0,5 ha per singola stagione di taglio, eseguiti a norma dell'Art. 24.4, in quanto, sulla base dei dati naturalistici in possesso dell'ente gestore non producono effetti negativi, sia singoli e sia cumulativi sulle specie e sugli habitat oggetto di tutela;

h) gli interventi a carattere fitosanitario compatibili con le tempistiche idonee alla riproduzione delle specie.

i) Installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici come indicato all'Art. 15.1.2.

Art. 29 - vigilanza e sanzioni

1. La vigilanza sulla corretta applicazione delle prescrizioni e sul rispetto dei divieti contenuti nel presente documento è effettuata dal Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 15 del DPR 357/1997 ss.mm.ii, ai soggetti di cui all'art.51 della LR12/95, nonché dagli altri soggetti cui è affidata normativamente la vigilanza ambientale, ivi compresi gli organi e i soggetti che esercitano la vigilanza faunistica, venatoria e ittica, che provvedono a comminare le relative sanzioni amministrative in conformità all'art.18 della LR 28/09.
2. Le modalità applicative di tali sanzioni sono illustrate nelle Norme Tecniche all'art. 24.

Art. 30 - Attività di ricerca e monitoraggio scientifico

1. All'interno del territorio protetto sono incentivate attività di ricerca e monitoraggio a scopi scientifici, indispensabili alla corretta gestione delle aree tutelate.

2. Qualora la conduzione di tali attività sul campo sia potenzialmente in grado di interferire con i processi naturali o comporti metodi distruttivi o prelievi di campioni minerali, vegetali o animali (ivi compresi sondaggi e monitoraggi geognostici, geofisifi e geochimici), è necessario richiedere l'autorizzazione dell'Ente gestore, presentando un programma che stabilisca tempi e modi della ricerca e specifichi la natura delle operazioni da eseguire. Le autorizzazioni sono rilasciate a titolo nominale e circoscritte nel tempo e nello spazio. Il soggetto interessato provvede inoltre a fornire all'Ente gestore una copia dei risultati delle ricerche per ciascuna delle diverse forme da esso realizzate (ad esempio relazioni, fotografie, registrazioni, pubblicazioni).

3. Sono fatte salve le disposizioni previste dalla L.R 28/2009 in merito alla raccolta di specie faunistiche e floristiche e nel DPR. 357/1997 per le specie di interesse prioritario.